

Pubblicato il 12/02/2018

N. 00792/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00810/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 810 del 2018, proposto da:

Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Udi.con. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/17/CONS del 19 dicembre 2017, pubblicata in data 21 dicembre 2017 e

non notificata, recante “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. per la violazione dell'art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS (contestazione n. 7/17/DTC)”, di - - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso, ivi compresa, per quanto occorrer possa, l'atto del Direttore della Direzione dei consumatori n. 7/17/DTC del 26 settembre 2017 con il quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Cintioli e P. Giugliano e per l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni l'Avvocato dello Stato Paola Palmieri;

Considerato che le complesse questioni dedotte necessitano di una più accurata disamina propria della fase di merito;

Ritenuto, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, e a prescindere da ogni considerazione sul merito delle censure dedotte con il ricorso, che sussistono le condizioni per sospendere la delibera impugnata nelle parte che ha ad oggetto il pagamento *“degli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile”*;

Ritenuto a tal riguardo che il carattere - allo stato - indeterminato della somma da corrispondere agli utenti, per effetto dello storno (nella prima fattura emessa con cadenza mensile) dei predetti importi, appare in grado di incidere sugli equilibri finanziario-contabili della azienda; tenuto conto, altresì, della dedotta difficoltà per la medesima società di ripetere dai clienti le somme eventualmente corrisposte;

Ritenuto che l'istanza cautelare possa pertanto, *medio tempore*, essere accolta solo in parte in relazione al profilo da ultimo indicato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare incidentale proposta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato *in parte qua*.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 31 ottobre 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

